

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CODAZZI Alessandra, ROMEI, BOMBARDIERI, PACINI,
GRAZIOLI, LONGO, FOSCHI, SANTI e CENGARLE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 NOVEMBRE 1976

Pensione unica e ricongiunzione dei periodi assicurativi

ONOREVOLI SENATORI. — Una difficoltà nella occupazione femminile è data dal fatto che, qualora sia stato interrotto un precedente rapporto di lavoro, non è sempre possibile per la donna trovare analoga occupazione.

Infatti, talvolta si verifica una rioccupazione in settore diverso a cui per altro corrisponde un diverso sistema di copertura assicurativa. Poichè l'attuale vigente sistema previdenziale è carente di adeguata normativa, in attesa della predisposizione di un testo unico — necessità largamente sentita, per una completa ed omogenea valutazione della contribuzione ai fini pensionistici — è necessario che si disciplini, per intanto, la totalizzazione di tutti i periodi di assicurazione a fondi speciali, a gestioni speciali, o a forme esonerative ed esclusive della assicurazione generale obbligatoria, sicchè possa essere conseguita una pensione unica.

Già nella precedente legislatura, il Ministero del lavoro aveva presentato un disegno di legge che recepiva questa esigenza, ed in sede di discussione l'articolo 35 del disegno di legge n. 2695, venne sostituito dall'articolo 12 del disegno di legge numero 2695-bis che prevedeva, per il passaggio dei contributi da una gestione ad un'altra, l'applicazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, formula particolarmente

te onerosa per la gestione previdenziale tenuta al trasferimento della contribuzione a suo tempo acquisita.

La precedente formula dell'articolo 35 prevedeva, invece, il versamento dei contributi con la maggiorazione degli interessi al 4,50 per cento annuo, formula adottata dalla legge 15 marzo 1973, n. 44, relativa alla previdenza dei dirigenti di aziende industriali.

Nel settore pubblico e nel settore degli enti locali, mentre con l'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 322, si è consentito, in favore dei lavoratori iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, o ad altri trattamenti di previdenza che abbiano dato titolo all'esclusione da detta assicurazione, il trasferimento dei contributi corrispondenti al periodo di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria, non si è analogamente disposto per il trasferimento da questa ultima assicurazione alle forme sostitutive o esclusive di cui sopra.

Si ravvisa, pertanto, l'opportunità di approvare un provvedimento che consenta di conseguire il diritto a pensione qualunque sia stata la forma di assicurazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Pensione unica)

Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministro del tesoro, è delegato ad emanare entro 2 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita una commissione parlamentare di 9 senatori e 9 deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Camere, norme intese a prevedere:

a) il principio della pensione unica mediante la totalizzazione di tutti i periodi di iscrizione a forme obbligatorie di previdenza, nonché di quelli coperti da contribuzione volontaria e figurativa, mediante l'applicazione della normativa vigente nella gestione previdenziale in cui il lavoratore è iscritto all'atto della presentazione della domanda di pensione;

b) l'inserimento nell'assicurazione obbligatoria generale dei lavoratori iscritti ai fondi speciali di previdenza gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e sostitutivi dell'assicurazione generale medesima, mediante trasferimento dei contributi versati al netto di interesse annuo;

c) la trasformazione degli attuali fondi speciali di cui al punto b) in fondi integrativi, disciplinandone i trattamenti che dovranno comunque garantire nel complesso prestazioni non inferiori a quelle previste dalle norme vigenti per i fondi stessi prima della trasformazione in fondi integrativi e determinando il relativo onere contributivo di integrazione;

d) l'estensione ai fondi già sostitutivi delle norme sulla retribuzione imponibile e pensionabile vigenti per l'assicurazione obbligatoria generale.

Art. 2.

(Ricongiunzione dei periodi assicurativi)

Per i lavoratori già iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o a forme sostitutive o integrative dell'assicurazione stessa, ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura delle prestazioni a carico della Cassa pensioni dipendenti enti locali, Cassa pensioni sanitari, Cassa pensioni insegnanti o dello Stato, sono riconosciuti utili i periodi di contribuzione versata nell'assicurazione generale obbligatoria o nelle forme di previdenza sostitutive o integrative mediante il trasferimento dei contributi.

I contributi volontari eventualmente versati in contemporaneità con i periodi di cui al comma precedente sono rimborsati all'assicurato senza alcuna trattenuta o decurtazione.